

1252
Ruo (002972)

multiservizi SPA
18 MAG 2017
Prot. N. 10298

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 18 aprile 2017 si sono incontrati in Ancona, presso la sede legale della Multiservizi S.p.a., sita in Ancona - Via del Commercio 29:

la Direzione della Società rappresentata da:


- Patrizio Ciotti;
- Carlo Servadio;

la R.S.U. aziendale composta da:

- Flavio Agostinelli;
- Alan Castelli;
- Stefano Cicetti;
- Cinzia Garbuglia;
- Roberto Massaccesi;
- Mattia Prospero;
- Rossano Spaccia.

PREMESSO CHE



- a) l'art. 23 del vigente C.C.N.L. unico di settore gas acqua 14.01.2014 fissa la durata dell'orario settimanale di lavoro in 38,5 ore;
- b) la norma transitoria posta in calce al sopraccitato articolo 23 prevede che i lavoratori già in servizio alla data di stipulazione del C.C.N.L. - 1° marzo 2002 - mantengono ad personam la durata settimanale dell'orario di lavoro in atto in forza dei C.C.N.L. precedentemente applicati e pertanto per i lavoratori aziendali già in servizio alla data sopraccitata la durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali come previsto dal previgente C.C.N.L. Federgascqua 17.11.95;

R/anni


- c) per realizzare una omogenizzazione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali, l'Azienda, sin dalla data di entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. unico di settore gas acqua, ha operato nei confronti del personale di nuova assunzione il riassorbimento dei permessi ex festività previsti dall'art. 29 del C.C.N.L. e pertanto attualmente, salvo quanto previsto al successivo punto d), tutto il personale aziendale, indipendentemente dalla data di assunzione, osserva un orario di lavoro settimanale di 38 ore;
- d) al fine di conseguire una maggiore produttività, in data 6 ottobre 2016 le parti hanno stipulato un accordo con cui, a decorrere dal 2 gennaio 2017, in via sperimentale e per un periodo di 12 mesi, è stata prevista l'assegnazione al personale inserito presso il Settore Call Center e Back Office dell'U.O. Clienti, assunto dopo il 1° marzo 2002, di un orario di lavoro settimanale di 38,5 ore così come stabilito dall'art. 23 del C.C.N.L. unico di settore gas acqua con conseguente attribuzione del complessivo ammontare dei permessi ex festività previsto dall'art. 29 dello stesso C.C.N.L.;
- e) il medesimo accordo prevede l'impegno delle parti di valutare l'opportunità di estendere ad altre unità organizzative aziendali l'orario di lavoro di 38,5 ore settimanali limitatamente al personale assunto dopo il 1° marzo 2002;
- f) le parti concordano sull'utilità di estendere la disciplina contenuta nell'accordo sopraccitato a tutto il personale inquadrato nelle categoria impiegati al fine di conseguire una maggiore produttività;

LE PARTI CONCORDANO

- che al fine di ottenere una maggiore produttività, a decorrere dal 2 maggio 2017, in via sperimentale e per un periodo di 8 mesi, a tutto il personale impiegato assunto dopo il 1° marzo 2002, sarà assegnato un orario di lavoro settimanale di 38,5 ore così come previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. unico di settore gas acqua



e pertanto non sarà più operato il riassorbimento dei permessi ex festività previsto dall'art. 29 dello stesso C.C.N.L.;

- il presente accordo non troverà applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno attualmente in corso un rapporto di lavoro part time a tempo determinato ai quali pertanto, fino a scadenza del contratto stesso, continuerà ad essere operato l'attuale riproporzionamento delle condizioni contrattuali economiche e normative in relazione alla % di riduzione dell'orario di lavoro rispetto all'orario settimanale contrattuale di 38 ore; il presente accordo troverà pertanto applicazione nei confronti di tali lavoratori a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale contratto di lavoro part time, sia nel caso in cui il rapporto di lavoro torni ad essere a tempo pieno sia nel caso in cui venga pattuita una proroga dell'attuale orario ridotto con conseguente adeguamento delle condizioni economiche e normative in relazione all'orario di lavoro settimanale di 38,5 ore.


Le parti si impegnano a valutare l'esito della sperimentazione del nuovo orario di lavoro qui prevista entro il 31/10/2017 al fine di prendere in considerazione l'opportunità di un prolungamento del periodo di sperimentazione o della conferma in via definitiva della normativa prevista dal presente accordo nonché di valutare l'opportunità di estendere tale nuovo orario anche al personale operaio.


Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti:

la Direzione:


Patrizio Ciotti

Carlo Servadio












la R.S.U. aziendale:


Flavio Agostinelli

;

Alan Castelli

;


Stefano Cicetti

;


Cinzia Garbuglia

;

Roberto Massaccesi

;

Mattia Prosperi

;

Rossano Spaccia

.

